



**Newsletter n. 24/2023 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione Europea

1. Corte giust. UE, sez. III, 8 giugno 2023 - C-636/21, sulle misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia;
2. Corte giust. UE, sez. III, 8 giugno 2023 - Causa C- 545/21, sulla nozione di "irregolarità" o "frode" nelle gare pubbliche.

Corte costituzionale

3. Corte cost. 15 giugno 2023, n. 119, sono alienabili le terre di proprietà privata gravate da usi civici.

Corte di cassazione

4. Cass. civ., sez. un., 29 maggio 2023, n. 15058, azione a tutela della maternità contro lo Stato italiano: questione di giurisdizione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

5. Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2023, n. 5618, sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea dell'escussione della cauzione provvisoria, prevista dal d.lgs. n. 163 del 2006;
6. Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2023, n. 5615, alla Corte di giustizia UE la questione interpretativa circa la compatibilità con il diritto UE della disciplina della fase preliminare del *project financing* ad iniziativa privata.
7. Cons. Stato, sez. II, 6 giugno 2023, n.5566, sui limiti alla libertà di espressione dei militari;
8. Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2023, n. 5050, indennizzo per sgomberi e occupazioni militari: inquadramento sistematico e questione di giurisdizione;

9. [Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2023, n. 5019](#), sul sindacato del giudice amministrativo in merito alla decisione del Consiglio dei ministri nel caso di contrasto tra diversi Ministeri sulla realizzabilità di un parco eolico;
10. [T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. V, 13 giugno 2023, n. 1849](#), sui presupposti di ammissibilità delle misure compensative in caso di realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile;
11. [T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. III, 6 giugno 2023, n. 1307](#), sui rapporti tra l'emersione dal lavoro irregolare ed il rilascio del permesso di soggiorno.

Consiglio di Stato - Pareri

12. [Cons. Stato, sez. I, 5 giugno 2023, n. 842](#), sui presupposti per la concessione della medaglia mauriziana.

Normativa e altre novità di interesse

13. [Decreto del Ministero della giustizia 15 giugno 2023 - Disciplina del concorso per magistrato ordinario mediante strumenti informatici. \(23A03553\) \(G.U. Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2023\)](#);
14. [Decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 70 - Recepimento dell'articolo 1, punti 8\) e 18\), della direttiva \(UE\) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE. \(23G00077\) \(G.U. Serie Generale n. 138 del 15 giugno 2023\)](#).

Corte di giustizia dell'Unione Europea

(1)

Sulle misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione III, 8 giugno 2023, C-636/21 - NN](#)

L'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei

mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, letto in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale interpretata ed applicata in modo da limitare l'accesso alle misure di sostegno previste da questo secondo regolamento ai soli operatori agricoli che erano ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(2)

Sulla nozione di "irregolarità" o "frode" nelle gare pubbliche.

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione III, 8 giugno 2023, C-545/21 - Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA \(ANAS\)](#)

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che:

a) l'articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «irregolarità», ai sensi di tale disposizione, comprende comportamenti che possono essere qualificati come «atti di corruzione» praticati nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la realizzazione di lavori cofinanziati da un fondo strutturale dell'Unione europea e per i quali è iniziato un procedimento amministrativo o giudiziario, anche quando non è provato che tali comportamenti abbiano avuto una reale incidenza sulla procedura di selezione dell'offerente e non è stato accertato alcun danno effettivo al bilancio dell'Unione;

b) l'articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1083/2006 dev'essere interpretato nel senso che, in caso di «irregolarità», quale definita dall'articolo 2, punto 7, di tale regolamento, esso impone agli Stati membri, al fine di determinare la rettifica finanziaria applicabile, di procedere a una valutazione caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, prendendo segnatamente in considerazione la natura e la gravità delle irregolarità constatate nonché la loro incidenza finanziaria per il fondo interessato.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

La questione era stata rimessa dal T.a.r. per il Lazio, con ordinanza del 4 agosto 2021, n. 9204, oggetto di News US n. 79 del 20 ottobre 2021.

Corte costituzionale

(3)

Sono alienabili le terre di proprietà privata gravate da usi civici.

[Corte costituzionale 15 giugno 2023, n. 119, Pres. Sciarra, Est. Navarretta](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 "nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati".

La previsione della inalienabilità delle terre di proprietà privata gravate da usi civici, introdotta dalla legge n. 168 del 2017, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost.

La Corte ha precisato che, in caso di alienazione delle terre di proprietà privata, i diritti di uso civico seguono il bene e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono.

loro. Al contempo, il diritto di proprietà circola preservando sulla terra il vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per gli usi civici. Di conseguenza, “chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo”, nonché il valore paesisticoambientale correlato alla conservazione degli usi civici. La Corte ha, pertanto, affermato che il regime di inalienabilità delle terre di proprietà privata su cui insistono usi civici, che non era previsto dalla legislazione antecedente a quella del 2017, “si dimostra totalmente estraneo alla tutela di interessi generali” “sotto qualunque prospettiva lo si consideri”: l’inalienabilità non ha alcuna ragionevole connessione con lo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà privata. Conclusivamente, la norma censurata determina una “irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata”.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(4)

Azione a tutela della maternità contro lo Stato italiano: questione di giurisdizione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 29 maggio 2023, n. 15058 – Pres. D’Ascola, Est. Tricomi

Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la domanda con la quale si chiede la condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno, in quanto quest’ultimo non aveva apprestato misure di tutela della maternità, costituisce una pretesa relativa alle modalità e ai contenuti dell’esercizio della funzione legislativa, che necessariamente esula dall’ambito della giurisdizione, sia essa quella del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto (Nel caso in esame, una donna avvocato aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, lo Stato italiano per ottenere il

risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la mancanza di normativa a tutela della maternità delle donne avvocato).

Le sezioni unite hanno, altresì, chiarito che non vi è giurisdizione del giudice amministrativo sui provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina, atteso che in ordine agli stessi sussiste la giurisdizione speciale del Consiglio nazionale forense, le cui decisioni sono ricorribili dinanzi alle sezioni unite civili.

La domanda con la quale si chiede la condanna del Consiglio distrettuale di disciplina al risarcimento del danno per mancato rispetto dell'affidamento, non venendo in rilievo atti o provvedimenti, ma il comportamento da questo posto in essere in fase istruttoria, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo una posizione di diritto soggettivo.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

(5)

Sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea dell'escussione della cauzione provvisoria, prevista dal d.lgs. n. 163 del 2006.

[Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 7 giugno 2023, n. 5618 – Pres. Sabatino, Est. Rovelli](#)

Va rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: se gli artt. 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 4, Protocollo 7, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo – C.e.d.u., l'art. 6 del TUE, i principi di proporzionalità, concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli articoli gli artt. 49, 50, 54 e 56 del TFUE, ostino a una norma interna che preveda l'applicazione dell'incameramento della cauzione provvisoria, quale conseguenza automatica dell'esclusione di un operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico, altresì a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia o meno risultato aggiudicatario della gara.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(6)

Alla Corte di giustizia UE la questione interpretativa circa la compatibilità con il diritto UE della disciplina della fase preliminare del *project financing* ad iniziativa privata.

[Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 7 giugno 2023, n. 5615 – Pres. De Nictolis, Est. Fantini](#)

Va rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE: “se l'art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 è contrario al diritto UE e in particolare ai principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione contenuti sia nel Trattato che nei principi UE, propri di tutte le procedure comparative, laddove interpretato così da consentire trattamenti discriminatori in una procedura di attribuzione del diritto di prelazione, senza predefinizione dei criteri e comunque senza comunicazione dei medesimi a tutti i concorrenti ma solo ad alcuni di essi, quanto meno al decorso dei tre mesi di urgenza previsti da tale articolo”.

Il Consiglio di Stato, pur essendo dell'avviso che la norma nazionale di cui all'art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 non violi il diritto UE, e in particolare i principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione contenuti sia nel Trattato che nei principi UE, ritiene che non sussistano i presupposti per derogare all'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267, comma 3, TFUE. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il profilo di marginale criticità sistematica potrebbe, a tutto concedere, essere ravvisato nel fatto che il procedimento di valutazione della fattibilità della proposta si è protratto oltre il termine di tre mesi, qualificato come perentorio dallo stesso art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, bene intendendosi che detto termine è posto a garanzia e dunque in favore del soggetto presentatore della proposta, e non potendosi dunque postulare che il suo inutile decorso determini la decadenza della proposta stessa.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(7)

Sui limiti alla libertà di espressione dei militari

[Consiglio di Stato, sezione II, 6 giugno 2023, n.5566- Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Sabato.](#)

Premesso che in linea di principio non è vietato al cittadino avere opinioni personali di qualsiasi contenuto, anche dissonante dai principi costituzionali fondanti, né esprimerle, purché continentemente e comunque sempre con modalità non apologetiche, più stringenti limiti, anche in punto di espressione di tali opinioni, possono essere imposti ai militari in servizio e ad alcune categorie di pubblici funzionari, con possibile rilevanza disciplinare della stessa; il che avviene laddove queste siano offensive di valori aventi medesimo rango costituzionale.

La previsione della sanzione espulsiva, peraltro, implementa l'intensità del sindacato del giudice, potendosi verificare, sia pure secondo criteri di immediata evidenza, la sussistenza di fatti dotati di assoluta gravità come tali idonei a costituire idonea giustificazione.

In tale quadro, il comportamento del ricorrente, pur in linea teorica riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero di conio costituzionale, non appare scevra da possibili riflessi disciplinari, sia pure di gravità non tale da giustificare la sanzione irrogata, in ragione delle espressioni utilizzate in quanto potenzialmente idonee a minare indebitamente, in assenza di precisi riscontri, il clima di fiducia che deve accompagnare l'operato di una Istituzione militare nelle sue articolazioni gerarchiche.

(Nella specie il ricorrente, quale rappresentante sindacale, aveva rimarcato attraverso lettere anche alle più alte cariche dello Stato e interventi televisivi e on line l'elevato numero di suicidi in ambito militare, con formule lessicali utilizzate particolarmente forti e potenzialmente offensive nei riguardi degli alti ranghi militari, accusati di diffusi e non comprovati comportamenti

vessatori da parte dei superiori gerarchici nei riguardi dei propri sottoposti, di per sè idonei, per la diffusione mediatica appositamente riservata a tale esternazione, a ingenerare un clima di sfiducia e di sospetto nei confronti dell'Istituzione militare, e per tali ragioni sanzionato con la perdita del grado per rimozione).

(8)

Indennizzo per sgomberi e occupazioni militari: inquadramento sistematico e questione di giurisdizione.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 22 maggio 2023, n. 5050 – Pres. Poli, Est. Conforti](#)

L'articolo 332 del c.m. contempla la possibilità che, per lo svolgimento di esercitazioni militari, e per il tempo ad esse strettamente necessario, siano imposti ordini di sgombero o di occupazione di immobili, o limitazioni alla circolazione sulle strade. Si tratta di limitazioni - di carattere occasionale e durata tendenzialmente circoscritta nel tempo - alla proprietà privata, ovvero ad attività private, in funzione non di beni militari, come avviene, invece, per le servitù, bensì di attività militari. La compressione delle facoltà del diritto di proprietà è teleologicamente correlata alla protezione della incolumità pubblica nelle zone dove si svolgono esercitazioni militari. Sul versante "oggettivo" non sono indennizzabili le misure limitative diverse dagli sgomberi e dalle occupazioni di immobili, quali sono i divieti di circolazione sulle strade. Sul versante "soggettivo" il beneficio economico è riconosciuto in capo ai lavoratori dipendenti e in capo ai lavoratori autonomi. Gli sgomberi e le occupazioni degli immobili disposti per le esercitazioni non possono essere revocati se sull'area interessata o su parte di essa rimangono non rinvenuti proiettili inesplosi e, per tutto il tempo necessario alle relative operazioni di bonifica, competono ai proprietari della zona pericolosa gli indennizzi e gli eventuali risarcimenti di danni previsti dal comma 5 dell'art. 332.

La domanda avente ad oggetto la spettanza dell'indennità per sgomberi e occupazioni militari di cui all'art. 332, comma 5 del c.m., con la quale si lamenta la contrazione dell'attività di locazione di natanti e imbarcazioni da diporto, muovendo la contestazione dagli effetti riflessi della condotta

materiale posta in essere dall'Amministrazione, ma pienamente conforme al provvedimento di sgombero dello specchio d'acqua rimasto incontestato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (la sentenza precisa che alle medesime conclusioni si addivene muovendo dalla norma enunciata dall'art. 133, comma 1, lett. g) del c.p.a., poiché la norma tratteggia un'eloquente riserva assoluta di giurisdizione ordinaria relativamente alle controversie aventi ad oggetto gli aspetti patrimoniali collegati all'emanazione di un atto espropriativo o di un atto in senso lato ablativo, tale dovendosi considerare quello di sgombero dello specchio d'acqua che inibisce il diritto di navigare nella zona di riferimento (c.d. ablazione personale).

(9)

Sul sindacato del giudice amministrativo in merito alla decisione del Consiglio dei ministri nel caso di contrasto tra diversi Ministeri sulla realizzabilità di un parco eolico.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 19 maggio 2023, n. 5019 – Pres. Martino, Est. Rotondo](#)

La decisione assunta dal Consiglio dei ministri nell'ambito della procedura di cui all'art. 5, comma 2, lett. c-bis) della l. 23 agosto 1988, n. 400 – rimedio generale attivabile anche in caso di contrasto tra amministrazioni nell'ambito di un procedimento di VIA/VAS – è frutto di un giudizio valutativo reso sulla base di oggettivi criteri di ponderazione pienamente esposti al sindacato del giudice, caratterizzato tuttavia da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e del loro apprezzamento rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera. Detto apprezzamento è, dunque, sindacabile dal giudice amministrativo nella pienezza della cognizione del fatto e censurabile in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, ovvero nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione (la decisione ha confermato la sentenza del Tar per la Puglia, Lecce, sez. I, 21 giugno 2022, n. 1014 che aveva accolto il ricorso di una società, e conseguentemente annullato la delibera del

Consiglio dei ministri, nonché il decreto interministeriale che sulla prima era basato, per eccesso di potere da disparità di trattamento, con remand al Consiglio dei Ministri ai fini di una complessiva (ri)valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti e per un suo motivato riesame, tanto sul presupposto motivazionale che non fosse stata effettivamente confutata l'allegazione secondo cui il Consiglio dei ministri, in tempi recenti, aveva ritenuto prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili, facendo proprie le valutazioni favorevoli alla realizzazione degli impianti eolici espresse dal Ministero dell'ambiente e in presenza di situazioni a impatto ambientale analogo o maggiore rispetto a quello riferibile all'intervento in esame).

(10)

Sui presupposti di ammissibilità delle misure compensative in caso di realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

[T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione V, 13 giugno 2023, n. 1849 – Pres. Buonauro, Est. Sidoti](#)

Ai sensi delle linee guida dettate con d.m. del 10 settembre 2010, le misure di compensazione devono essere definite nell'ambito della conferenza di servizi, sentiti i comuni interessati; questi ultimi, pertanto, non possono concordarle autonomamente con gli operatori economici ma devono farlo nel contesto procedimentale finalizzato all'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica.

Ai sensi delle linee guida dettate con d.m. del 10 settembre 2010, le misure di compensazione sono solo eventuali e non possono essere previste in modo automatico, sol perché viene realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili; devono invece essere correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Inoltre, le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale; e non possono comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi

degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010 (data di entrata in vigore delle predette linee guida), "restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia"; per contro, dal 1° gennaio 2019, sempre fatta salva la libertà negoziale delle parti, detti accordi "sono rivisti alla luce delle predette linee guida (approvate con d.m. 10 settembre 2010) e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2", con un preciso onere procedimentale a carico delle parti.

(11)

Sui rapporti tra l'emersione dal lavoro irregolare ed il rilascio del permesso di soggiorno.

[T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione III, 6 giugno 2023, n. 1307 – Pres. Russo, Est. Bello](#)

La disciplina relativa all'emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, è strumentale al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; pertanto, una volta concluso il procedimento di emersione dal lavoro irregolare, non vi sono ragioni per escludere l'applicazione delle regole ordinarie in materia di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato previste dal d.lgs n. 286 del 1998.

Il termine di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286 del 1998, di sessanta giorni, decorrenti dalla data in cui il richiedente è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

(12)

Consiglio di Stato – Pareri

Sui presupposti per la concessione della medaglia mauriziana.

Consiglio di Stato, sezione I, 5 giugno 2023, n. 842 – Pres. Poli, Est. Mele

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo b), della direttiva del Ministero della difesa del 13 ottobre 2026, per il conseguimento della medaglia mauriziana sono necessari cinquant'anni di servizio militare utile ed un comportamento altamente meritevole durante il servizio prestato; in particolare, dalla documentazione matricolare e caratteristica dell'istante dovrà risultare sia la presenza di note di qualifica positive riferite a tutto l'arco della carriera prestata e, negli ultimi venti anni di servizio effettivo, un giudizio non inferiore a quello di 'superiore alla media' in schede valutative, ovvero giudizio equipollente in rapporti informativi. Pertanto, non può essere concessa la predetta onorificenza al militare che abbia conseguito, anche per una sola volta, un giudizio inferiore alla media, anche se negli ultimi venti anni di servizio ha sempre conseguito una valutazione superiore alla media o eccellente.

Normativa e altre novità di interesse

(13)

Decreto del Ministero della giustizia 15 giugno 2023 - Disciplina del concorso per magistrato ordinario mediante strumenti informatici. (23A03553) (G.U. Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2023).

(14)

Decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 70 - Recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile

risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE. (23G00077) (G.U. Serie Generale n. 138 del 15 giugno 2023).